

REPORT MENSILE NOVEMBRE 2023

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Ottobre 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Ottobre 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Ottobre 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Ottobre 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Settembre 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Giugno 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntivo.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Ottobre)	164.897.334	18.355.743	183.253.077	170.877.476	354.130.553	-40%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	ottobre 22	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23
CIG Ordinaria	24.738.396	25.426.299	20.145.798	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886
CIG Straordinaria	13.403.354	12.355.776	23.434.610	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071
<i>di cui Solidarietà</i>	5.280.530	7.737.445	3.851.541	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412
CIG in Deroga	74.273	41.153	35.008	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770
Fondi di solidarietà	5.848.858	3.257.192	2.594.793	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616
TOTALE	44.064.881	41.080.420	46.210.209	42.065.505	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	ottobre 22 / ottobre 21	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22
CIG Ordinaria	-26,9%	0,2%	-46,0%	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%
CIG Straordinaria	-5,8%	-61,8%	28,9%	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%
<i>di cui Solidarietà</i>	58,8%	82,8%	-50,9%	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%
CIG in Deroga	-99,6%	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%
Fondi di solidarietà	-82,5%	-84,7%	-93,8%	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%
TOTALE	-55,7%	-54,9%	-61,7%	-50,2%	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	ottobre 22 / settembre 22	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23
CIG Ordinaria	56,7%	2,8%	-20,8%	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%
CIG Straordinaria	-11,8%	-7,8%	89,7%	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%
<i>di cui Solidarietà</i>	-24,9%	46,5%	-50,2%	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%
CIG in Deroga	-54,6%	-44,6%	-14,9%	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%
Fondi di solidarietà	30,5%	-44,3%	-20,3%	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%
TOTALE	23,67%	-6,8%	12,5%	-9,0%	-2,2%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	OTTOBRE		ott 2023 / ott 2022	Valori cumulati GENNAIO-OTTOBRE		gen-ott 2023 / gen-ott 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
CIG Ordinaria	24.738.396	25.998.886	5,10%	192.363.126	183.253.077	-4,74%
Industria	23.681.212	25.096.651	5,98%	177.278.616	164.897.334	-6,98%
Edilizia	1.057.184	902.235	-14,66%	15.084.510	18.355.743	21,69%
CIG Straordinaria	13.403.354	21.570.071	60,93%	166.489.807	157.590.502	-5,35%
Industria	10.194.204	20.368.858	99,81%	130.206.753	134.068.885	2,97%
Edilizia	746.902	70.726	-90,53%	2.457.521	1.132.043	-53,94%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.462.248	1.130.487	-54,09%	33.596.092	22.321.858	-33,56%
Rami vari	-	-	-	229.441	67.716	-70,49%
CIG in Deroga	74.273	183.770	147,43%	28.107.515	1.504.976	-94,65%
Industria	5.372	13.740	155,77%	1.740.342	311.343	-82,11%
Edilizia	-	-	-	2.000	-	-
Artigianato	-	2.860	-	56.605	2.860	-94,95%
Commercio	68.558	164.137	139,41%	26.101.845	1.187.168	-95,45%
Rami vari	343	3.033	784,26%	206.723	3.605	-98,26%
TOTALE	38.216.023	47.752.727	24,95%	386.960.448	342.348.555	-11,53%
Industria	33.880.788	45.479.249	34,23%	309.225.711	299.277.562	-3,22%
Edilizia	1.804.086	972.961	-46,07%	17.544.031	19.487.786	11,08%
Artigianato	-	2.860	-	56.605	2.860	-94,95%
Commercio	2.530.806	1.294.624	-48,85%	59.697.937	23.509.026	-60,62%
Rami vari	343	3.033	784,26%	436.164	71.321	-83,65%
Fondi di solidarietà	5.848.858	1.614.616	-72,39%	120.254.301	11.781.998	-90,20%
Industria	228.471	24.650	-89,21%	6.976.824	772.045	-88,93%
Edilizia	-	-	-	14.586	-	-
Artigianato	-	-	-	1.800	-	-
Commercio	4.513.326	645.090	-85,71%	104.755.292	10.020.418	-90,43%
Credito	3.986	-	-	498.444	37.711	-92,43%
Ex enti pubblici	1.103.075	944.876	-14,34%	8.007.208	951.824	-88,11%
Rami vari	-	-	-	147	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad ottobre 2023 sono state 26,0 milioni. Nel precedente mese di settembre erano state autorizzate 19,0 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +36,7%. Ad ottobre 2022 le ore autorizzate erano state 24,7 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE			Valori cumulati GENNAIO-OTTOBRE		gen-ott 2023 / gen-ott 2022
	2022	2023	ott 2023 / ott 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	2.211.486	2.584.211	16,85%	20.793.273	15.924.574	-23,41%
VALLE D'AOSTA	19.176	171.832	796,08%	128.642	294.809	129,17%
LOMBARDIA	6.144.109	7.936.994	29,18%	37.988.811	46.053.801	21,23%
TRENTINO A. A.	135.453	137.017	1,15%	2.372.908	2.448.168	3,17%
VENETO	5.241.241	5.294.938	1,02%	22.423.900	34.548.197	54,07%
FRIULI V.G.	1.466.150	482.877	-67,06%	6.742.018	7.367.116	9,27%
LIGURIA	104.834	83.968	-19,90%	1.807.378	850.176	-52,96%
EMILIA ROMAGNA	2.143.453	3.345.687	56,09%	15.004.307	22.815.757	52,06%
TOSCANA	879.307	1.342.208	52,64%	7.279.732	9.670.305	32,84%
UMBRIA	326.174	261.844	-19,72%	3.484.281	3.496.086	0,34%
MARCHE	1.357.177	1.689.037	24,45%	8.259.858	9.710.400	17,56%
LAZIO	1.039.229	358.767	-65,48%	11.805.304	5.033.598	-57,36%
ABRUZZO	924.212	225.886	-75,56%	7.156.786	2.622.998	-63,35%
MOLISE	26.966	25.806	-4,30%	3.071.802	1.127.906	-63,28%
CAMPANIA	1.300.481	921.222	-29,16%	18.939.308	8.972.031	-52,63%
PUGLIA	550.837	307.291	-44,21%	14.606.174	6.368.835	-56,40%
BASILICATA	390.080	349.907	-10,30%	5.130.986	2.006.675	-60,89%
CALABRIA	99.344	106.177	6,88%	944.198	638.032	-32,43%
SICILIA	273.059	177.146	-35,13%	3.024.931	2.224.003	-26,48%
SARDEGNA	105.628	196.071	85,62%	1.398.529	1.079.610	-22,80%
ITALIA	24.738.396	25.998.886	5,10%	192.363.126	183.253.077	-4,74%
<i>Nord Ovest</i>	<i>8.479.605</i>	<i>10.777.005</i>	<i>27,09%</i>	<i>60.718.104</i>	<i>63.123.360</i>	<i>3,96%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>8.986.297</i>	<i>9.260.519</i>	<i>3,05%</i>	<i>46.543.133</i>	<i>67.179.238</i>	<i>44,34%</i>
<i>Centro</i>	<i>3.601.887</i>	<i>3.651.856</i>	<i>1,39%</i>	<i>30.829.175</i>	<i>27.910.389</i>	<i>-9,47%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.670.607</i>	<i>2.309.506</i>	<i>-37,08%</i>	<i>54.272.714</i>	<i>25.040.090</i>	<i>-53,86%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad ottobre 2023 è stato pari a 21,6 milioni, di cui 16,1 per solidarietà, con un incremento del +60,9% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (13,4 milioni di ore). Nel mese di ottobre 2023, rispetto al mese precedente (18,0 milioni di ore), si registra una variazione congiunturale pari al +20,1%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE		ott 2023 / ott 2022	Valori cumulati GENNAIO-OTTOBRE		gen-ott 2023 / gen-ott 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	532.079	1.806.648	239,55%	12.443.675	9.196.585	-26,09%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	16.062	26.444	64,64%
LOMBARDIA	1.926.115	1.856.780	-3,60%	27.064.825	19.370.324	-28,43%
TRENTINO A. A.	70.560	38.480	-45,46%	731.333	207.546	-71,62%
VENETO	666.401	766.686	15,05%	9.768.494	6.362.666	-34,87%
FRIULI V.G.	8.016	1.537.075	19075,09%	2.854.300	4.620.889	61,89%
LIGURIA	236.625	15.076	-93,63%	5.052.765	4.342.195	-14,06%
EMILIA ROMAGNA	721.065	620.371	-13,96%	8.415.612	7.414.294	-11,90%
TOSCANA	588.226	1.001.362	70,23%	7.586.991	8.523.574	12,34%
UMBRIA	28.701	11.900	-58,54%	1.032.554	842.209	-18,43%
MARCHE	113.276	6.116	-94,60%	4.254.511	2.330.756	-45,22%
LAZIO	627.880	307.160	-51,08%	30.824.551	23.912.521	-22,42%
ABRUZZO	19.945	307.864	1443,56%	4.901.747	5.070.842	3,45%
MOLISE	12.772	-	-	776.929	1.216.073	56,52%
CAMPANIA	1.990.898	1.108.177	-44,34%	13.739.682	14.799.408	7,71%
PUGLIA	4.180.658	2.221.834	-46,85%	17.634.321	15.689.923	-11,03%
BASILICATA	243.960	9.659.878	3859,62%	9.114.694	22.637.914	148,37%
CALABRIA	752.200	155.668	-79,30%	2.553.028	3.998.435	56,62%
SICILIA	491.611	121.192	-75,35%	6.494.921	4.585.171	-29,40%
SARDEGNA	192.366	27.804	-85,55%	1.228.812	2.442.733	98,79%
ITALIA	13.403.354	21.570.071	60,93%	166.489.807	157.590.502	-5,35%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.694.819</i>	<i>3.678.504</i>	<i>36,50%</i>	<i>44.577.327</i>	<i>32.935.548</i>	<i>-26,12%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.466.042</i>	<i>2.962.612</i>	<i>102,08%</i>	<i>21.769.739</i>	<i>18.605.395</i>	<i>-14,54%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.358.083</i>	<i>1.326.538</i>	<i>-2,32%</i>	<i>43.698.607</i>	<i>35.609.060</i>	<i>-18,51%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>7.884.410</i>	<i>13.602.417</i>	<i>72,52%</i>	<i>56.444.134</i>	<i>70.440.499</i>	<i>24,80%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,183 milioni di ore autorizzate ad ottobre 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di ottobre 2023 rispetto al mese precedente, un decremento pari al -25,2%. Ad ottobre 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,074 milioni con una variazione tendenziale del +147,4%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE			Valori cumulati GENNAIO-OTTOBRE		
	2022	2023	ott 2023 / ott 2022	2022	2023	gen-ott 2023 / gen-ott 2022
PIEMONTE	1.853	-	-	1.845.268	233.263	-87,36%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	23.604		-
LOMBARDIA	717	-	-	5.159.268	7.007	-99,86%
TRENTINO A. A.	-	-	-	15.437		-
VENETO	-	-	-	1.463.431	866	-99,94%
FRIULI V.G.	-	1.176	-	166.103	1.176	-99,29%
LIGURIA	1.080	-	-	443.608	243.028	-45,22%
EMILIA ROMAGNA	1.324	-	-	1.124.929	1.690	-99,85%
TOSCANA	-	-	-	1.511.872		-
UMBRIA	-	-	-	163.756		-
MARCHE	3.600	-	-	330.779	216	-99,93%
LAZIO	2.966	40.309	1259,04%	6.922.462	85.173	-98,77%
ABRUZZO	220	-	-	306.888		-
MOLISE	-	-	-	95.678	209	-99,78%
CAMPANIA	29.607	35.930	21,36%	3.680.265	65.007	-98,23%
PUGLIA	20.107	-	-	1.809.348	73.606	-95,93%
BASILICATA	-	-	-	164.513		-
CALABRIA	11.509	89.795	680,22%	591.373	121.030	-79,53%
SICILIA	1.290	16.560	1183,72%	2.091.634	672.529	-67,85%
SARDEGNA	-	-	-	197.299	176	-99,91%
ITALIA	74.273	183.770	147,43%	28.107.515	1.504.976	-94,65%
<i>Nord Ovest</i>	<i>3.650</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.471.748</i>	<i>483.298</i>	<i>-93,53%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.324</i>	<i>1.176</i>	<i>-11,18%</i>	<i>2.769.900</i>	<i>3.732</i>	<i>-99,87%</i>
<i>Centro</i>	<i>6.566</i>	<i>40.309</i>	<i>513,90%</i>	<i>8.928.869</i>	<i>85.389</i>	<i>-99,04%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>62.733</i>	<i>142.285</i>	<i>126,81%</i>	<i>8.936.998</i>	<i>932.557</i>	<i>-89,57%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate ad ottobre 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 1,6 milioni e registra un aumento, rispetto al mese precedente, del +183,9%. Nel mese di ottobre 2022 le ore autorizzate erano 5,8 milioni con una variazione tendenziale del -72,4%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	OTTOBRE			Valori cumulati GENNAIO-OTTOBRE		
	2022	2023	ott 2023 / ott 2022	2022	2023	gen-ott 2023 / gen-ott 2022
PIEMONTE	173.081	24.400	-85,90%	7.939.280	1.336.777	-83,16%
VALLE D'AOSTA	32.674		-	144.735	15.138	-89,54%
LOMBARDIA	898.745	222.974	-75,19%	18.851.600	1.856.479	-90,15%
TRENTINO A. A.	50.861		-	846.880	50.042	-94,09%
VENETO	409.598	44.405	-89,16%	12.081.970	938.082	-92,24%
FRIULI V.G.	52.760	25.062	-52,50%	1.250.429	200.698	-83,95%
LIGURIA	30.781	759	-97,53%	3.873.717	432.670	-88,83%
EMILIA ROMAGNA	414.200	45.144	-89,10%	9.910.541	714.341	-92,79%
TOSCANA	390.351	32.758	-91,61%	7.206.466	378.090	-94,75%
UMBRIA	106.323	6.312	-94,06%	1.390.210	225.236	-83,80%
MARCHE	88.944	14.725	-83,44%	2.150.713	296.812	-86,20%
LAZIO	1.770.974	984.703	-44,40%	31.010.474	2.657.895	-91,43%
ABRUZZO	32.543	6.275	-80,72%	2.023.873	178.557	-91,18%
MOLISE	8.152		-	227.259	28.965	-87,25%
CAMPANIA	151.208	121.079	-19,93%	5.727.430	426.184	-92,56%
PUGLIA	545.501	15.123	-97,23%	6.916.447	1.297.991	-81,23%
BASILICATA	49.510	400	-99,19%	747.427	36.553	-95,11%
CALABRIA	76.375	65.845	-13,79%	1.716.239	112.298	-93,46%
SICILIA	485.255	4.544	-99,06%	4.988.076	485.669	-90,26%
SARDEGNA	81.022	108	-99,87%	1.250.535	113.521	-90,92%
ITALIA	5.848.858	1.614.616	-72,39%	120.254.301	11.781.998	-90,20%
<i>Nord Ovest</i>	<i>1.135.281</i>	<i>248.133</i>	<i>-78,14%</i>	<i>30.809.332</i>	<i>3.641.064</i>	<i>-88,18%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>927.419</i>	<i>114.611</i>	<i>-87,64%</i>	<i>24.089.820</i>	<i>1.903.163</i>	<i>-92,10%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.356.592</i>	<i>1.038.498</i>	<i>-55,93%</i>	<i>41.757.863</i>	<i>3.558.033</i>	<i>-91,48%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>1.429.566</i>	<i>213.374</i>	<i>-85,07%</i>	<i>23.597.286</i>	<i>2.679.738</i>	<i>-88,64%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-agosto) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino ad agosto 2023 (b)	272.224.248	72.435.936	352.734.738	423.633.518	1.121.028.441
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,20%	38,75%	52,52%	41,11%	39,74%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino ad agosto 2023 (b)	63.932.454	65.927.506	14.803.432	38.298.530	182.961.922
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	32,59%	52,52%	30,37%	30,78%
Anno 2023 (gennaio-agosto)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-agosto) (a)	138.231.766	118.066.330	1.075.443	9.598.701	266.972.240
di cui ore utilizzate fino ad agosto 2023 (b)	36.764.852	29.398.678	348.643	2.338.909	68.851.082
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	26,60%	24,90%	32,42%	24,37%	25,79%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Agosto degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Gennaio-Agosto 2021</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Agosto 2021 (a)	798.731.548	106.758.497	596.516.355	886.146.909	2.388.153.309
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	235.155.984	28.048.525	305.740.163	372.659.719	941.604.391
Tiraggio Agosto 2021 (b)/(a)	29,44%	26,27%	51,25%	42,05%	39,43%
<i>Gennaio-Agosto 2022</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Agosto 2022 (a)	151.837.271	137.887.916	137.887.916	109.925.216	537.538.319
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	44.041.664	27.851.141	14.568.433	33.897.926	120.359.164
Tiraggio Agosto 2022 (b)/(a)	29,01%	20,20%	10,57%	30,84%	22,39%
<i>Gennaio-Agosto 2023</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Agosto 2023 (a)	138.231.766	118.066.330	1.075.443	9.598.701	266.972.240
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	36.764.852	29.398.678	348.643	2.338.909	68.851.082
Tiraggio Agosto 2023 (b)/(a)	26,60%	24,90%	32,42%	24,37%	25,79%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - settembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2023)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio- settembre	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2021															
NASpI	141.324	90.981	86.338	82.898	68.104	168.986	309.773	97.269	208.980	265.013	210.149	121.303	1.254.653	1.851.118	
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	20.790	25.896	
Totale	144.318	92.632	87.945	84.975	69.551	171.582	313.843	99.912	210.685	266.902	211.816	122.853	1.275.443	1.877.014	
ANNO 2022															
NASpI	171.211	113.482	115.942	116.914	105.076	199.068	334.690	116.956	232.582	302.695	243.022	133.435	1.505.921	2.185.073	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	23.473	29.433	
Totale	173.825	115.983	117.378	118.758	107.097	202.250	339.527	120.364	234.212	304.583	245.457	135.072	1.529.394	2.214.506	
ANNO 2023															
NASpI	189.481	110.694	112.271	111.689	101.949	159.420	341.674	111.045	215.616				1.453.839	1.453.839	
DisColl	2.851	2.761	2.566	1.384	1.486	3.239	5.075	3.226	1.621				24.209	24.209	
Totale	192.332	113.455	114.837	113.073	103.435	162.659	346.749	114.271	217.237				1.478.048	1.478.048	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	20,0%	18,0%	
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,6%	12,9%	13,7%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	19,9%	18,0%	
Variazione % 2023/2022															
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%				-3,5%	-33,5%	
DisColl	9,1%	10,4%	78,7%	-24,9%	-26,5%	1,8%	4,9%	-5,3%	-0,6%				3,1%	-17,7%	
Totale	10,6%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,1%	-7,2%				-3,4%	-33,3%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - settembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a settembre 2023
PIEMONTE	107.088	125.440	92.843
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	4.807
LIGURIA	49.862	57.753	33.037
LOMBARDIA	231.255	270.436	199.666
TRENTINO A.A.	52.765	67.617	41.197
VENETO	139.750	164.926	108.110
FRIULI V.G.	34.821	41.566	27.707
EMILIA ROMAGNA	146.032	166.515	116.281
TOSCANA	121.500	141.824	85.889
UMBRIA	23.432	27.853	19.808
MARCHE	53.610	62.727	41.797
LAZIO	154.872	183.829	130.908
ABRUZZO	48.534	57.844	38.957
MOLISE	9.629	11.510	8.691
CAMPANIA	198.599	234.515	151.326
PUGLIA	138.245	163.423	103.610
BASILICATA	19.673	22.622	14.775
CALABRIA	69.121	81.241	54.439
SICILIA	164.264	198.522	129.930
SARDEGNA	82.242	97.612	50.061
ITALIA	1.851.118	2.185.073	1.453.839
NORD OVEST	394.029	460.927	330.353
NORD EST	373.368	440.624	293.295
CENTRO	353.414	416.233	278.402
MEZZOGIORNO	730.307	867.289	551.789

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - giugno 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2023)

ANNO		Numero beneficiari mensili*														Beneficiari di Disoccupazione agricola**
Tipologia di beneficio		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media gennaio-giugno	Media annua	
ANNO 2021																
Mobilità		4.767	4.442	4.288	4.193	4.099	3.960	3.894	3.845	3.776	3.688	3.612	3.575	4.292	4.012	551.151
NASpI***		1.090.232	983.673	927.960	883.588	828.987	833.450	1.017.401	1.034.630	1.075.488	1.044.265	1.071.618	1.029.207	924.648	985.042	
DisColl		6.639	6.130	5.845	6.061	5.720	6.195	7.985	8.744	7.658	5.728	4.873	4.673	6.098	6.354	
ANNO 2022																
Mobilità		3.364	3.120	3.053	2.962	2.855	2.777	2.763	2.736	2.707	2.652	2.596	2.576	3.022	2.847	555.578
NASpI***		1.034.427	949.532	921.097	905.410	881.547	922.212	1.136.686	1.159.663	1.212.918	1.218.673	1.275.338	1.234.172	935.704	1.070.973	
DisColl		5.216	5.801	5.757	6.007	6.466	7.408	9.956	11.579	10.711	8.892	8.869	8.817	6.109	7.957	
ANNO 2023																
Mobilità		2.555	2.349	2.268	2.202	2.123	2.052							2.258	2.258	544.792
NASpI***		1.246.657	1.142.545	1.082.585	1.016.685	954.676	929.813							1.062.160	1.062.160	
DisColl		9.768	10.395	11.013	10.660	10.130	11.072							10.506	10.506	
Variazione % 2022/2021																
Mobilità		-29,4%	-29,8%	-28,8%	-29,4%	-30,3%	-29,9%	-29,0%	-28,8%	-28,3%	-28,1%	-28,1%	-27,9%	-29,6%	-29,0%	
NASpI		-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,5%	6,3%	10,6%	11,7%	12,1%	12,8%	16,7%	19,0%	19,9%	1,2%	8,7%	
DisColl		-21,4%	-5,4%	-1,5%	-0,9%	13,0%	19,6%	24,7%	32,4%	39,9%	55,2%	82,0%	88,7%	0,2%	25,2%	
Variazione % 2023/2022																
Mobilità		-24,0%	-24,7%	-25,7%	-25,7%	-25,6%	-26,1%							-25,3%	-20,7%	
NASpI		20,5%	20,3%	17,5%	12,3%	8,3%	0,8%							13,5%	-0,8%	
DisColl		87,3%	79,2%	91,3%	77,5%	56,7%	49,5%							72,0%	32,0%	

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpi per regione di residenza**Gennaio - Giugno 2023** (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 novembre 2023)

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.771	27.584	26.321	25.335	23.533	22.086							40.887
BASILICATA	11.708	10.690	10.195	9.571	8.938	8.763							15.603
CALABRIA	36.965	33.327	31.286	30.031	28.125	29.078							49.012
CAMPANIA	129.333	118.878	109.965	97.978	90.665	93.043							165.753
EMILIA ROMAGNA	97.083	87.879	83.380	78.049	72.697	69.176							128.239
FRIULI V.G.	25.086	22.785	21.547	20.577	19.391	18.471							33.700
LAZIO	116.868	110.594	107.770	103.498	99.050	99.818							153.574
LIGURIA	37.205	33.982	31.428	26.490	24.166	22.250							46.811
LOMBARDIA	166.924	158.752	155.024	150.727	147.394	145.180							229.787
MARCHE	34.285	30.631	29.184	27.402	25.648	24.435							45.415
MOLISE	6.391	5.967	5.861	5.723	5.328	5.111							8.606
PIEMONTE	79.587	75.056	74.070	72.648	70.187	68.408							108.550
PUGLIA	84.927	77.021	72.402	67.131	61.611	59.315							111.915
SARDEGNA	53.696	46.535	41.008	36.421	31.660	27.794							67.330
SICILIA	104.585	92.972	86.215	78.814	73.079	77.795							135.896
TOSCANA	85.633	76.564	69.648	61.104	55.403	52.248							108.900
TRENTINO A.A.	27.847	25.670	25.959	29.835	27.839	21.349							49.398
UMBRIA	15.976	15.020	14.457	13.555	12.608	12.435							21.251
VALLE D'AOSTA	2.585	2.301	2.145	3.150	3.661	3.159							5.273
VENETO	99.202	90.337	84.720	78.646	73.693	69.899							133.593
Totale	1.246.657	1.142.545	1.082.585	1.016.685	954.676	929.813							1.659.493

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-giugno 2023